Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 29 maggio 1954 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2592)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. **1228.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, 2 luglio 1947, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri ad interim per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente in sostituzione di quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 1077.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

Art. 1.

L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali ed economici fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia Centrale, Meridionale e Orientale.

Esso ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri da esercitarsi d'intesa con quello della pubblica istruzione.

Art. 2.

L'Istituto si propone:

a) di stabilire rapporti diretti con tutte le istituzioni analoghe dei detti Paesi;

b) di prendere accordi con le istituzioni nazionali interessate;

c) di promuovere e secondare la fondazione di borse di studio e di case di studenti orientali in Italia, scambi di insegnanti e di studenti fra l'Italia e i detti Paesi;

d) di curare lo sviluppo di rapporti personali con uomini rappresentativi della cultura orientale;

e) di promuovere la raccolta sistematica di pubblicazioni e di informazioni sul mondo asiatico, nonchè la creazione di un Centro di informazioni di bibliografia orientale;

f) di intraprendere pubblicazioni e organizzare conferenze utili all'incremento delle conoscenze italiane sui Paesi orientali e di quelli orientali sull'Italia;

g) di costituire sezioni dell'Istituto nelle diverse città d'Italia;

h) di raccogliere informazioni di carattere economico nel Medio ed Estremo Oriente e di fornire tali informazioni agli enti interessati, allo scopo di promuovere e agevolare lo sviluppo dei rapporti economici con l'Italia.

Art. 3.

Presso l'Istituto è costituito un museo orientale.

Oltre le collezioni ed oggetti di proprietà dell'Istituto, potranno essere compresi nel museo oggetti e collezioni appartenenti ad enti e privati, da essi ceduti a titolo di deposito, salvo patto contrario, per cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di tale termine, i proprietari possono richiedere la restituzione del materiale e, ove non lo facciano, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri cinque anni. All'atto della consegna del materiale, esso sarà inventariato e stimato.

Art. 4.

Sono soci dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente coloro che con elargizioni e con periodici versamenti concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, vitalizi e ordinari.

Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore alle L. 50.000.

Sono soci vitalizi coloro che hanno versato in una sola volta la somma di L. 10.000.

Sono soci ordinari coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 1000 per un periodo di tre anni.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci, versando il quintuplo della somma richiesta per i soci individuali.

L'Istituto assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.

Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono resi particolarmente benemeriti nel promuovere le relazioni culturali ed economiche fra l'Italia e il Medio ed Estremo Oriente.

Art. 5.

Il socio ha diritto di usufruire della biblioteca, della sala di lettura e delle informazioni culturali di cui all'art. 2, *e*).

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) l'assemblea dei soci;
3) il Consiglio di amministrazione;
4) la Giunta esecutiva;
5) il Collegio dei revisori.

L'Istituto può avere un presidente onorario.

Le cariche dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, per approvare il consuntivo dell'ultimo esercizio e il bilancio preventivo del futuro esercizio.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un quinto dei soci.

Le assemblee vengono indette per invito del presidente. All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso saranno fissate dal regolamento interno.

Art. 8.

L'assemblea generale:

a) elegge dodici dei diciassette componenti il Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 13;

b) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonchè la relazione dell'attività svolta dal Consiglio;

c) delibera il regolamento per l'esecuzione del presente statuto e quello del personale dell'Istituto, di cui al successivo art. 33;

d) si pronuncia sulle proposte modificazioni statutarie che debbono essere approvate con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato, dopo essere state sottoposte all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro e della pubblica istruzione;

e) elegge i revisori dei conti di cui all'art. 25.

Art. 9.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci eccettuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.

Art. 10.

Ogni socio ha diritto a un voto. Il socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio però non può avere più di cinque deleghe.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto nè accettare delegazioni di voto.

Gli enti morali sono ammessi alla votazione mediante il rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione degli enti stessi.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci e dei loro delegati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.

Art. 12.

Per le deliberazioni relative a modifiche del presente statuto, o alla cessazione dell'ente e alla devoluzione del suo patrimonio, saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile.

Art. 13.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di diciassette membri, dodici dei quali sono eletti dall'assemblea generale e cinque sono designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro, scelti fra persone di particolare conoscenza dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente e particolare competenza nel campo dei rapporti culturali ed economici con i Paesi stessi.

Tutti coloro i quali sono chiamati ad occupare una carica sociale — eccetto i consiglieri di nomina governativa e i revisori dei conti — devono, entro tre mesi dall'assunzione della carica, acquistare la qualità di soci dell'Istituto.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti, i quali, come tutti i consiglieri, durano in carica tre anni e possono essere, secondo i casi, riconfermati o rieletti.

I consiglieri eletti dall'assemblea e quelli di nomina governativa assumono l'ufficio sotto la data della elezione o della designazione che risulti ultima in ordine di tempo.

Il Consiglio decade qualora otto dei consiglieri cessino comunque dalla carica.

L'assemblea generale è convocata in via straordinaria, per procedere alla rielezione dei consiglieri entro due mesi dalla data in cui questi, per qualunque causa, abbiano cessato dalla carica.

I consiglieri di nomina governativa sono sostituiti di mano in mano che per qualsiasi ragione cessino dalla carica.

Tutti i membri del Consiglio, in qualunque tempo nominati, cessano dalla carica alla scadenza del triennio.

Art. 14.

Il Consiglio delibera il bilancio preventivo e consuntivo presentati dalla Giunta e da approvarsi dall'assemblea; provvede all'ammissione o alla radiazione dei soci dell'Istituto; all'accettazione dei lasciti, oblazioni o donazioni.

Il Consiglio provvede, con l'osservanza delle norme all'uopo da stabilire col regolamento organico di cui al successivo art. 33, alla nomina di un segretario generale che cura l'andamento dell'Istituto alle dipendenze del presidente e della Giunta.

Il Consiglio, con apposita relazione da sottoporre all'assemblea dei soci, riferisce sull'attività svolta. Esso promuove, altresì, quando occorra, modifiche allo statuto, delibera in generale su tutti gli affari che interessino l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea.

Art. 15.

Il Consiglio può designare, come membri corrispondenti nazionali, con facoltà di invitarli — ove lo ritenga opportuno — alle riunioni, coloro che in altre città d'Italia, fuori di Roma, abbiano reso segnalati servizi nel campo che l'Istituto si è proposto, come pure quegli enti che siansi acquistate analoghe benemerenze o titoli.

Art. 16.

Il Consiglio può conferire il titolo di membro corrispondente a stranieri che siano in grado di utilmente cooperare, nei rispettivi paesi, agli scopi che l'Istituto si propone.

Art. 17.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni semestre, le altre ogni qualvolta se ne manifesti l'urgenza, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno cinque componenti del Consiglio stesso.

Art. 18.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e, in seconda convocazione, l'intervento di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 19.

Come segretario del Consiglio di amministrazione funge, di regola, il segretario generale, che redige il processo verbale delle deliberazioni.

Art. 20.

I processi verbali delle deliberazioni consigliari sono firmati dal presidente, o da chi lo sostituisce e da chi funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai vice-presidenti e da altri tre membri scelti nel Consiglio tra i suoi componenti.

Alle riunioni della Giunta parteciperà a titolo consultivo il segretario generale.

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 22.

La Giunta dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e provvede al funzionamento normale dell'Istituto, con facoltà di delegare parte delle sue mansioni ad uno dei suoi membri.

Le deliberazioni della Giunta dovranno essere prese a maggioranza degli intervenuti ed, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 23.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni, vista tutte le spese; può prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima successiva adunanza.

Art. 24.

I vice-presidenti coadiuvano il presidente, che designa uno di essi a supplirlo in caso di sua assenza od impedimento. L'assemblea, il Consiglio di amministrazione e la Giunta, in caso di assenza o impedimento del presidente, sono convocati e presieduti dal vice-presidente designato.

Art. 25.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, due dei membri effettivi vengono eletti su designazione rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del tesoro e i rimanenti dall'assemblea generale.

L'assemblea designa, tra i revisori effettivi, il presidente del Collegio e fissa, prima delle elezioni, i loro emolumenti.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi riferiscono all'assemblea con apposita relazione, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

Per quanto non è previsto dal presente statuto e concerne il Collegio dei revisori, valgono le norme stabilite nel Codice civile agli articoli 2397 e seguenti, in quanto applicabili.

Art. 26.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un capitale di fondazione di L. 10.000;

b) dai beni mobili ed immobili non disponibili;

c) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio dell'Istituto;

d) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio, ad incremento del patrimonio;

e) dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi.

Art. 27.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dalle quote annuali pagate dai soci;

c) dal contributo statale;

d) dalle liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale;

e) dal prodotto della vendita delle pubblicazioni;

f) dal prodotto di ogni altra attività dell'Istituto.

Art. 28.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 29.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo e il disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 30.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno essere sottoposti, per l'approvazione, all'assemblea generale ordinaria da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno e saranno trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro a cura del presidente entro dieci giorni dalla data dell'approvazione.

Tanto al conto consuntivo quanto al preventivo è unita copia della relazione dei revisori.

Art. 31.

Le Sezioni dell'Istituto di cui all'art. 2, lettera *h*), sono amministrate con bilancio autonomo, il cui preventivo ed il cui consuntivo saranno però annualmente sottoposti all'approvazione del presidente dell'Istituto.

L'assemblea determinerà di volta in volta, su proposta del Consiglio di amministrazione, la struttura organizzativa di ciascuna di esse, la cui istituzione deve essere sottoposta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro.

Art. 32.

I verbali relativi all'elezione del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, del presidente e del vice presidente, nonchè i bilanci e la relazione annuale devono essere trasmessi, per l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro.

Art. 33.

Mediante appositi regolamenti da deliberare dall'assemblea generale entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che approva il presente statuto, e da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione di concerto col Ministero del tesoro, sono stabilite rispettivamente le norme di attuazione del presente statuto e le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il segretario generale, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1229.

Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma.

N. 1229. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di dermatologia e sifilografia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 180. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1230.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pontedera (Pisa).

N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pontedera (Pisa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1231.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale femminile « F. Torraca » di Potenza.

N. 1231 Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale femminile « F Torraca » di Potenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. 1232.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « P. Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli) ad accettare una donazione.

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo commerciale « P. Sella » di Mosso Santa Maria (Vercelli) viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 100.000, in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio intitolato al nome dell'avv. Flaminio Regis e da conferirsi ogni cinque anni.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. 1233.

Autorizzazione all'Istituzione elettrotecnica «Carlo Erba», con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 1233. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituzione elettrotecnica « Carlo Erba », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000 al netto di spese e tasse di ogni sorta, disposto in suo favore dal sig. Arnaldo Rancati e destinato al miglioramento del reparto elettro-galvanico-elettrochimico.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1954
Atti del Governo, registro n. 82, *foglio n.* 168. — CARLOMAGNO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 227.

Autorizzazione di spesa per L. 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 126.900.000 quale contributo dello Stato alle spese per la formazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, demandato alla Commissione economica di studio istituita presso il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 228.

Esenzione a favore delle Regioni, Provincie, Comuni ed Enti di beneficenza, dai diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 229.

Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 250 milioni con legge 18 dicembre 1951, n. 1598, viene ulteriormente elevato a lire 350 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dagli accantonamenti straordinari già compresi in bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1954.

Trasferimento del comune di Curtarolo dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Camposampiero a quella dei corrispondenti uffici di Padova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Camposampiero al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Curtarolo un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Padova;

Decreta:

Il comune di Curtarolo viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Camposampiero a quella dei corrispondenti uffici di Padova.

Roma, addì 7 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1954
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 59. — LESEN

(2508)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1954.

Istituzione di un'Agenzia consolare in San Jorge (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in San Jorge alle dipendenze del Consolato generale in Rosario (Argentina).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1954

p. *Il Ministro*: BENVENUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1954
Registro n. 51 *Esteri, foglio n.* 178. — FIORE

(2505)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Trapani n. 3629 in data 5 marzo 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del ten. col. Fortunato Luigi, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Associazione italiana industriali ed esportatori di vini, liquori e derivati), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, con il signor Preve Raimondo, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il ten. col. Fortunato Luigi è sostituito con il signor Preve Raimondo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1954.

Modificazione dell'art. 4 delle condizioni generali di polizza per assicurazioni in caso di vita, presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza per assicurazioni in caso di vita, approvate con decreto Ministeriale n. 837 del 21 luglio 1950;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, relativa all'art. 4 delle condizioni generali di polizza per assicurazioni in caso di vita, approvate con decreto Ministeriale n. 837 del 21 luglio 1950:

« Art. 4. — Riscatti e prestiti.

Il diritto di riscatto è limitato alle assicurazioni in caso di vita — capitali differiti e rendite differite — per le quali è previsto il rimborso dei premi in caso di morte dell'assicurato, e sulle quali siano state integralmente pagate almeno tre annualità di premio.

L'importo del riscatto è pari all'ammontare dei premi netti pagati fatta deduzione di un'annualità di premio. Tale deduzione non potrà tuttavia superare rispettivamente il 3 % del capitale assicurato e il 30 % di annualità della rendita.

Sulle polizze al corrente col pagamento dei premi e sulle quali siasi maturato il diritto di riscatto, la Società può accordare dei prestiti fino alla concorrenza dell'importo del riscatto, alle condizioni che saranno stabilite nell'apposito atto di prestito ».

Roma, addì 13 maggio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1954.

Autorizzazione alla Società a responsabilità limitata « Docks Lecco » all'effettivo esercizio di Magazzini generali siti in Lecco.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1952, che autorizza la Società a responsabilità limitata « Docks Lecco » a istituire in Lecco un Magazzino generale per merci varie, subordinatamente all'ampliamento degli stabilimenti;

Vista la delibera n. 569, adottata il 6 novembre 1952 dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como e l'allegato certificato di collaudo 25 settembre 1952 dell'ing. Dario Ballarini;

Decreta:

Articolo unico.

La Società a responsabilità limitata « Docks Lecco », con sede in Lecco, è autorizzata all'effettivo esercizio dei Magazzini generali di cui al precedente decreto Ministeriale 10 gennaio 1952, siti in Lecco, via Fiandra n. 5.

Nei Magazzini generali suddetti potranno depositarsi merci estere, nazionali e nazionalizzate, alle condizioni regolamentari e tariffarie approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como nella seduta del 6 settembre 1951.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1954

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
QUARELLO

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(2455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 30 aprile 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arthur Garbett Evans, Vice console di Gran Bretagna a Venezia.

(2439)

In data 30 aprile 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Pablo Pittaluga, Vice console aggiunto di Argentina a Roma.

(2440)

In data 30 aprile 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Helio Dutra Neves, Vice console del Brasile (ad interim) a Firenze.

(2441)

In data 30 aprile 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Suarez Costa, Console onorario di Colombia a Firenze.

(2442)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raul Julian Angel Nicolini, Console generale di Argentina a Napoli.

(2444)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luis Eudoro Basualdo, Vice console aggiunto di Argentina a Napoli.

(2445)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James Hugh Keeley, Console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(2451)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Helen D. Benedict, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2446)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Margaret Ruth Kelley, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2447)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Dudley E. Cyphers, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2448)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Charles F. Stoppani, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2449)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Everette L. Damron, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2450)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 15 marzo 1954 è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Fiugni di Cagnano Amiterno (L'Aquila), in corrispondenza con l'ufficio telegrafico di Pizzoli, mediante il circuito 6789.

(2541)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 maggio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,77	634,25
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,77	633,50
» Milano	624,78	633,50
» Napoli	624,75	633,55
» Palermo	—	—
» Roma	624,76	633,875
» Torino	624,75	632,75
» Trieste	624,77	
» Venezia	624,82	634,15

Media dei titoli del 28 maggio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,075
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	81,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	93,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,775

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 maggio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,77
1 dollaro canadese	»	633,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,36

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*)

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	479533	770 —	Rugarli Anna di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Sesto San Giovanni (Milano), con usufrutto vitalizio a Bertoni *Ermenegilda* fu Antonio vedova di Lanzini Angelo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bertoni *Eufrasia Ermenegilda* fu Antonio vedova di Lanzini Angelo.
Id.	52878	35 —	Raffo Lorenzo fu *Giuseppe*, dom. in Santa Giulia di Centaura.	Raffo Lorenzo fu *Francesco Giuseppe*, dom. in Santa Giulia di Centaura.
Id.	75177	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	205648	77 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	331374	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	216335	8.162 —	Origone Caterina di Giovanni moglie di *Acquarone* Alfonso, dom. in Genova, vincolato per dote.	Origone Caterina di Giovanni moglie di *d'Acquarone* Alfonso, dom. in Genova, vincolato per dote.
Id.	512341	13.125 —	Pullè Roberto fu *Giuseppe*, dom. a Milano, vincolato per cauzione.	Pullè Roberto fu *Francesco Giuseppe*, dom. a Milano, vincolato per cauzione.
Id.	211777	556,50	Suglia *Luisa* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rutigliano (Bari).	Suglia *Maria Luigia* di Pietro, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	144061	1.000 —	Altina *Rosetta* fu Teobaldo, moglie di Vergnano Alberto, dom. a Torino, vincolata per dote.	Altina *Rosa* fu Teobaldo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	762439	1.050 —	Zini Guido di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Maiorelli Zeffira fu Giulio moglie di Zini *Giuseppe* e a detto Zini *Giuseppe* fu Ferdinando.	Zini Guido di *Natale Giuseppe*, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Maiorelli Zeffira fu Giulio moglie di Zini *Natale Giuseppe* e a detto Zini *Natale Giuseppe* fu Ferdinando.
Id.	435961	525 —	*Casassa* Maria Rosa di Giambattista, moglie di Nobile Ippolito di Ippolito, dom. a Montebruno (Genova), vincolata per dote.	*Casazza* Maria Rosa di Giambattista, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	110037	560 —	di Sambuy Bona-Edmea di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo Bertone* di Sambuy Bona-Edmea di Luigi, ecc., come contro.
Id.	125539	700 —	Sambuy Bona di Luigi, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	127332	350 —	Manzi Rosa fu Giorgio vedova di Celoria Giovanni, con usufrutto a Scaini *Teresa* fu Stefano, nubile, dom. in Milano.	Come contro, con usufrutto a Scaini *Maria Teresa* fu Stefano ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2246)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 240 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.033.706,25 (lire unmilionetrentatremilasettecentosei e centesimi 25) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune li Ortanova (provincia di Foggia) della superficie di ettari 7.37.05, espropriati nei confronti della ditta ALESI Concetta fu Nestore e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.030.000 (lire unmilionetrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 239 Agricoltura), è stata determinata in lire 308.406 (lire trecentottomilaquattrocentosei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia) della superficie di ettari 4.01.41, espropriati nei confronti della ditta ALESI Pompeo fu Camillo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2621, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 305.000 (lire trecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 246 Agricoltura), è stata determinata in lire 560.792 (lire cinquecentosessantamilasettecentonovantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 7.34.45, espropriati nei confronti della ditta COLAROSSI Eustacchio fu Damiano e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 265 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.879.170 (lire unmilioneottocentosettantanovemilacentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manfredonia (provincia di Foggia) della superficie di ettari 18.06.89, espropriati nei confronti della ditta COLAROSSI Eustacchio fu Damiano e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2293, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.875.000 (lire unmilioneottocentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 262 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.756.259 (lire unmilionesettecentocinquantaseimiladuecentocinquantanove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 61.87.35, espropriati nei confronti della ditta DE GEMMIS Nicola fu Domenico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1473, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.755.000 (lire unmilionesettecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, numero 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 263 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.194.947 (lire duemilionicentonovantaquattromilanovecentoquarantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 96.80.49, espropriati nei confronti della ditta DE GEMMIS Nicola fu Domenico e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1474, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.190.000 (lire duemilionicentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 257 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.377.587 (lire duemilionitrecentosettantasettemilacinquecentottantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Otranto (provincia di Lecce) della superficie di ettari 19.94.43, espropriati nei confronti della ditta MARRA Oronzo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2127, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.375.000 (lire duemilionitrecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 256 Agricoltura), è stata determinata in lire 6.560.868 (lire seimilionicinquecentosessantamilaottocentosessantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Nova Siri (provincia di Matera) della superficie di ettari 116.65,57, espropriati nei confronti della ditta MAZZARIO Emilio fu Alessandro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.560.000 (lire seimilionicinquecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 255 Agricoltura), è stata determinata in lire 566.223 (cinquecentosessantaseimiladuecentoventitre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia) della superficie di ettari 5.58.41, espropriati nei confronti della ditta PENSA Chiara fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 565.000 (lire cinquecentosessantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 254 Agricoltura), è stata determinata in lire 4.061.197 (lire quattromilionisessantunomilacentonovantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia) della superficie di ettari 41.27.78, espropriati nei confronti della ditta RICCIARDELLI Elisa fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.060.000 (lire quattromilionisessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n 7, foglio n. 248 Agricoltura), è stata determinata in lire 464.862 (lire quattrocentosessantaquattromilaottocentosessantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 4.58.44, espropriati nei confronti della ditta VALENTINI CECCHETTONI Rita fu Marco, maritata De Paolis, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 460.000 (lire quattrocentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 247 Agricoltura), è stata determinata in lire 570.175 (lire cinquecentosettantamilacentosettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 10.08.64, espropriati nei confronti della ditta VENUSIO Emma di Raffaele, maritata Sbano, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 570.000 (lire cinquecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 241 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.510.285 (lire unmilionecinquecentodiecimiladuecentottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 45.31.01, espropriati nei confronti della ditta ADDARIO CHIECO Giulio fu Francesco, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.510.000 (lire unmilionecinquecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 268 Agricoltura), è stata determinata in L. 78.000 (lire settantottomila) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 1.95.06, espropriati nei confronti della ditta ANTINOZZI Elena fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 75.000 (lire settantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 267 Agricoltura), è stata determinata in lire 10.388.496 (lire diecimilionitrecentottantottomilaquattrocentonovantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 81.47.84, espropriati nei confronti della ditta ANTINOZZI Elena fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.385.000 (lire diecimilionitrecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 21 aprile 1954 (registro n. 7, foglio n. 266 Agricoltura), è stata determinata in lire 21.291.601 (lire ventunomilioniduecentonovantunomilaseicentouno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Candela (provincia di Foggia) della superficie di ettari 211.66.80, espropriati nei confronti della ditta ANTINOZZI Elena fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 814, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 21.290.000 (lire ventunomilioniduecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2469)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra-premio Albisola per la ceramica » in Albisola Marina.

Con lettera dell'11 maggio 1954, n. 290561, è stato autorizzato lo spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra-premio Albisola per la ceramica », che avrà luogo, pertanto, ad Albisola Marina dal 24 luglio al 10 agosto 1954, anzichè dal 10 al 25 aprile del medesimo anno.

(2491)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 maggio 1954, l'avv. Alfredo Zallone è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Banca « Orazio Comes », società per azioni con sede in Monopoli (Bari), ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2539)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati di grado non inferiore all'8°, appartenenti a carriera per l'ammissione alla quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica. E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Roma, addì 16 aprile 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1954
Registro n. 91 *Presidenza, foglio n.* 116. — FLAMMIA

(2535)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei membri aggiunti per le prove di lingue estere nella Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (gruppo A, grado 8°).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1953 (registro n. 81 Presidenza, foglio n. 73), con il quale è stato bandito un concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (grado 8°, gruppo *A*);

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953 (registro n. 84 Presidenza, foglio n. 282), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei membri aggiunti nella Commissione stessa per la prova di lingua estera del concorso citato;

Visto l'art. 6 del regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Viste le leggi 4 novembre 1950, n. 888 e 1° luglio 1952, n. 767;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri aggiunti per le prove di lingue estere nella Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse il prof. Mario Gnoli, per la lingua francese, il prof. Alfonso Ferri, per la lingua inglese, la professoressa Fracca Barbarina, per la lingua tedesca, e il prof. Vincenzo Josia, per la lingua spagnola.

Art. 2.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dalle leggi 4 novembre 1950, n. 888 e 1° luglio 1952, n. 767.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 268 del bilancio in corso del Ministero del tesoro rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1954
Registro n. 91 *Presidenza, foglio n.* 49

(2385)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Trotta dott. Francesco, presidente supplente della Commissione predetta, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. De Lellis Gerardo, consigliere della Corte d'appello di Bari, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Trotta dott. Francesco.

Roma, addì 26 aprile 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1954
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 320. — OLIVA

(2494)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1954, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Napoli;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Iaccarino Carlo Maria, componente effettivo di detta Commissione, il quale ha dichiarato di non poter attendere a dette funzioni per sopravvenuti impegni accademici e professionali;

Decreta:

Il prof. Sandulli Aldo, dell'Università degli studi di Napoli, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore di detta città, in sostituzione del professore Iaccarino Carlo Maria.

Roma, addì 5 maggio 1954

Il Ministro: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1954
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 29. — OLIVA

(2544)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a due posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, la legge 23 febbraio 1952, n. 93, riguardante la ratifica, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti nella guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, art. 8, concernente il riconoscimento di qualifica di partigiano e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma);

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, riguardante provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 8 aprile 1952, n. 212 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con foglio n. 70949/12106 in data 17 febbraio 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto, nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi e armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

fisici	n. 1
ingegneri elettrotecnici	» 1
Totale	n. 2

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di laurea di fisica o in ingegneria i quali, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.

Dal concorso sono escluse le donne.

I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro i quali sono decorati con medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e del soppresso Istituto relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) legge 16 aprile 1953, n. 409.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso, a' sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendano concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera secondo quanto specificato nell'allegato programma di esame;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovano sotto le armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica, e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autenticata di esso all'atto dell'eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio per gli ufficiali in congedo ed in servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare).

Copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato ed in servizio (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del C.E.M.M.).

Per coloro che pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare devono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o dichiarati rivedibili o dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari, in bollo da L. 200, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 548, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualifica di reduci dalla deportazione dovrà risultare dall'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 13, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (regolarmente bollata con marca da bollo da L. 100 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100.

11. I candidati che siano impiegati civili di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo da L. 200 dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provano, con la copia del foglio matricolare di servizio, di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o generale Armi navali.

Membri:

due professori d'Università o dell'Accademia navale;

un ufficiale superiore Armi navali;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali.

Segretario:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, a' termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: BASSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1954
Registro n. 8, *foglio n.* 305

PROGRAMMA DI ESAMI

I. — *Prove scritte*:

a) *Lingue straniere* (coefficiente 1) durata massima ore 3 per ogni lingua:

traduzione dal francese in italiano di un brano su argomento tecnico;

traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato. Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate, in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata;

b) Prova scritta di fisica o di elettrotecnica (coefficiente 2), durata stabilita dalla Commissione in relazione al tema

trattazione di uno o più argomenti di quelli riportati negli allegati programmi.

II. — *Prova pratica* (coefficiente 2, durata massima ore 8):

esecuzione di misure relative agli argomenti elencati negli allegati programmi di esame, previa registrazione degli apparecchi usati per eseguirle;

compilazione in relazione scritta sul lavoro fatto.

La Commissione sceglierà il numero di temi doppio del numero dei candidati.

Il nome di ogni candidato sarà accoppiato con estrazione a sorte a due dei predetti temi.

Il candidato obbligatoriamente svolgerà uno dei temi estratti a sorte e facoltativamente il rimanente.

III. — *Prove orali*:

a) *Prova orale di fisica o di elettrotecnica* (coefficiente 2):

discussione sull'argomento delle prove scritte e pratiche già nominate e interrogazioni sugli argomenti per le prove scritte;

b) *Prova orale di nozioni amministrative* (coefficiente 1): durata massima mezz'ora:

interrogazione su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati da esso dipendenti.

ALLEGATO I — *Fisici*

Argomenti riguardanti la prova scritta di fisica:

1) Le misure fisiche, causa di errore e correzioni. Elaborazione dei dati sperimentali. Fondamenti della teoria degli errori e dei metodi statistici. Rappresentazione delle leggi fisiche. Calcoli numerici per via meccanica e grafica;

2) Sistemi di misura e metodi di misura delle grandezze fondamentali. Cronografia;

3) Campi di forza e campi vettoriali in generale. Campi solenoedali. Teoria del potenziale;

4) Meccanica dei corpi rigidi. Fenomeni giroscopici. Fondamenti di balistica esterna. Resistenza opposta dall'aria al moto dei corpi animati da velocità ipo e ipersonica;

5) Resistenza opposta dai fluidi al moto dei corpi. Paradosso d'Alembert. Cavitazione. Similitudine meccanica secondo Fraude Vasche di Fraude;

6) Meccanica dei corpi elastici. Fondamenti della teoria della elasticità è della resistenza dei materiali;

7) Meccanica dei corpi fluidi reali ed ideali. Moto vorticoso e moto irrotazionale. Moto stazionario;

8) Fenomeni oscillatori e vibrazioni dei sistemi discreti. Analisi armonica;

9) Onde elastiche: generazioni, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni e onde di urto;

10) Campo sonoro indefinito; produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione. Cenni di acustica architettonica. Attenuazione dei disturbi acustici. Isolamento acustico. Acustica fisiologica;

11) Applicazioni militari e tecniche dell'acustica;

12) Termometria, scale di temperatura. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione. Fenomeni particolari ad esse connesse;

13) Trasmissione del calore. Teoria di Fourier;

14) I gas reali ed ideali. Equazione di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. Tecnica del vuoto;

15) Calorimetria. Leggi e relazioni relative ai calori specifici. Metodi di misura;

16) I tre principi della termodinamica. Loro enunciazione. Relazioni che ne derivano;

17) Stato di aggregazione e trasformazioni di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.

18) Concetti fondamentali della teoria delle macchine termiche. Cicli delle macchine a vapore. Cenni della termodinamica delle combustioni rapide. Macchine a scoppio. Motori a combustione interna. Confronti critici;

19) Afflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile. Coefficiente di contrazione. Resistenza passiva. Bocca di afflusso Lavel;

20) Movimenti dei fluidi nei condotti. Regime alla Poisenille. Cenni sul movimento dei fluidi per piccola differenza di pressione e temperatura. Tiraggio naturale e artificiale. Cenni sulla misura della velocità dei gas;

21) Cenni sulle turbine ad azione e reazione. Confronto critico. Cenni sulle turbine a gas.

22) Elettrostatica Condensatori, dielettrici, elettrometri e misure elettrostatiche;

23) Magnetostatica. Campo ad induzione magnetica. Materiali di ferro magnetici, paramagnetici e diamagnetici. Misure relative;

24) Corrente elettrica continua. Distribuzioni in rete di conduttori. I campi di corrente in mezzi isotropi. Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali;

25) Generatori non elettromagnetici di tensione continua. Pile: classificazione e teoria. Misura di f.e.m.;

26) Elettrochimica. Elettrodeposizione ed attacco anodico. Fondamenti sulla teoria delle corrosioni metalliche;

27) Campi magnetici prodotti da correnti. Azioni dei campi magnetici sulle correnti. Applicazioni;

28) L'induzione elettromagnetica. Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connesse;

29) Teoria e funzionamento delle macchine elettriche e industriali. Studio dei circuiti con il metodo vettoriale;

30) Apparecchi di misura elettrici. Loro teoria ed impiego. Le principali misure elettriche: apparecchi e ponti ad esse relative;

31) Sistema di misura nel campo dell'elettricità e del magnetismo. Definizione dei campioni;

32) I circuiti elettrici a costanti concentrate e distribuite. Quadripoli, filtri e linee;

33) Microfoni, telefoni, altoparlanti. Piezoelettricità e magnetostrizione.

34) Il campo elettromagnetico. Equazioni di Maxwell. Propagazione libera e convogliata delle onde;

35) I tubi elettronici, loro caratteristiche, loro impiego nel campo delle misure. Raddrizzatori varii;

36) Trasmettitori e ricevitori a radiofrequenza. Antenne;

37) Le onde corte e ultracorte. Produzione, propagazione, ricezione;

38) Radiogoniometria, radiolocalizzatori, radiotelemetri;

39) L'elettrone. Emissione elettronica. Fenomeni fotoelettrici e termoionici;

40) Passaggio dall'elettricità attraverso i gas e sue applicazioni;

41) Raggi catodici. Fondamenti di ottica elettronica. Microscopio elettronico. Diffrazione degli elettroni;

42) Raggi X. Teoria, applicazioni scientifiche e tecniche. Strutturistica;

43) Costituzione della materia. Il sistema periodico. Lo atomo, il nucleo, le radiazioni dell'atomo, le radiazioni del nucleo;

44) Legge della disintegrazione radioattiva. Isotopica. Disintegrazione artificiale con particolare riguardo a quella dell'uranio. La scissione dell'uranio. Le reazioni a catena di Joliot;

45) Strutturistica della materia. Atomi, molecole, cristalli. Leghe. Diagrammi di stato. Colloidi. Nebbie. Fumi;

46) Sistemi ottici centrali; loro proprietà cardinali;

47) Interferenza e diffrazione della luce. Loro applicazioni;

48) Produzione delle radiazioni luminose, fenomeni di propagazione, assorbimento, rifrazione, diffusione. Riflessione vitrea e metallica;

49) Polarizzazione della luce; Ottica dei cristalli e dei mezzi anisotropici. Birifrangenza per anisitropia naturale e accidentale. Fondamenti di fotoelasticità;

50) Spettroscopia e spettrografia, produzione e studio degli spettri. Effetti Seeman Stark, ecc.;

51) Istrumenti ottici di osservazione e misura (cannocchiale, telemetri, periscopi, microscopi, obiettivi fotografici). Aberrazioni ottiche. Cenni del loro calcolo e correzione. Determinazione sperimentale delle loro caratteristiche;

52) Fotografia scientifica e documentaria. Micrografia, fotogrammetria, cinematografia, fotografia ultrarapida. Sensitometria. Materiali. Materiali persensibili. Procedimenti di sensibilizzazione e disensibilizzazione. Procedimenti di sviluppo e fissaggio. Stampa;

53) Tecnica dell'illuminazione. Fotometria e calorimetria. Fari e proiettori. Ottica fisiologica;

54) L'energia raggiante. Classificazione delle radiazioni. Irradiamento integrale. Emissione « per temperatura » e per « luminescenza ». Emissione degli aeriformi. Assorbimento delle radiazioni. Corpo grigio. Legge di Boujuer. Corpo nero. Spettro d'assorbimento dell'energia solare raggiante. La « costante solare »;

55) Principio di Kirchoff. Leggi di Stefan e Wien, e Planck Cenni sulla emissione di taluni corpi usati per la produzione artificiale della luce. Metalli. Fiamma. Ossidi metallici. Reticella Auer Arco voltaico. Lampada a vapori di mercurio e di sodio al neon;

56) Irraggiamento puramente termico. Mezzi e metodi di studio. Leggi e applicazioni. Pirometria ottica;

57) Magnetismo terrestre e sue applicazioni. Meteorologia ed ottica della atmosfera. Apparecchi e misure relative.

ALLEGATO II — *Elettrotecnici*

Argomenti riguardanti la prova scritta di elettrotecnica:

1) La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principio di Kirchoff.) vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di conversione, termoionica) cenno sugli effetti delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltametri, pile, accumulatori);

2) Principali leggi dell'elettrostatica capacità carica e scarica dei condensatori costante di tempo raggruppamento in serie ed in parallelo viscosità e rigidità dei dielettrici;

3) Fenomeni magnetici induzione e permeabilità magnetica fenomeni magnetici e loro conseguenze pratiche campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi il circuito magnetico azione fra campi e correnti;

4) Fenomeni di induzione elettromagnetica leggi relative auto induzione e mutua induzione induttanza e suoi effetti in corrente continua costante di tempo in un circuito induttivo correnti parassite;

5) Correnti alternate definizione rappresentazione delle grandezze sinoidali circuito con resistenza, capacità induttanza impotenza, fase e potenza impotenza in serie e parallelo sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase tensioni, corrente e potenza generazione di un campo rotante;

6) Misura delle grandezze elettriche prove di collaudo sulle macchine elettriche;

7) La dinamo eccitazione ed autoeccitazione calcolo dell'eccitazione avvolgimento indotto f.e.m. fenomeni di commutazione e reazione di indotto curve caratteristiche di funzionamento calcolo delle perdite e del rendimento accoppiamenti in serie ed in parallelo;

8) Il motore a c.c. equazioni fondamentali avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motori a c.c. caratteristiche di funzionamento perdite e rendimento;

9) L'alternatore avvolgimento indotto F.E.M. reazione di indotto diagrammi e caratteristiche di funzionamento alternatore polifase accoppiamento degli alternatori;

10) Il trasformatore statico teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore calcolo delle perdite e prove relative particolari costruttivi trasformatori polifasi trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.);

11) Il motore sincrono diagrammi di funzionamento calcolo delle perdite e prove relative; funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente;

12) Il motore asincrono coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento diagramma di Heyland avviamento e inversione di moto calcolo delle perdite e prove relative cenno sull'asincrono monofase;

13) Le macchine a c. a. a collettore motore in serie e a ripulsione la convertitrice rapporto di conversione perdite e rendimenti;

14) Pile polarizzazione pile a secco accumulatori al Pb carica, scarica, capacità e rendimento accumulatori al Fn;

15) Trasmissione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica;

16) Costruzione di macchine elettriche proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione definizione e classificazione delle macchine elettriche caratteristiche struttura, calcolo e costruzione delle macchine seguenti Trasformatori, Regolatori ad induzione, Motori e generatori asincroni, Motori e generatori sincroni, Motori e generatori per corrente continua a collettore; cenno sulle macchine acicliche, Convertitrici, Macchine a corrente alternata con collettore costruzione e comportamento dei mutatori loro applicazione alla conversione dell'energia da corrente alternata a corrente continua e viceversa ed alla conversione di frequenza;

17) Comunicazioni elettriche Classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazione con filo (sistemi a frequenze vocali, sistemi a frequenze vettrici, sistemi a cavo coassiale, sistemi ad iperfrequenza) studio delle forme d'onde delle correnti e delle tensioni studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio dipoli quadripoli filtri studio delle reti a costanti distribuite (linee di trasmissione) studio delle linee di trasmissione in base alla teoria del Maxwell per tener conto dei fenomeni radiattivi teoria delle guide d'onda per iperfrequenze;

18) Radiotecnica leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radionde circuiti oscillatori linee elettriche a costanti distribuite guide d'onda antenne elementi dei circuiti tubi elettronici e loro impiego trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici radiogoniometria radioguida e radiolocalizzazione onde ultracorte e microonde.

ALLEGATO III — *Fisici*

Argomenti riguardanti le misure di cui alla prova pratica:

1) Misura di intervalli di tempo;
2) Misura di pressione (alta e bassa);
3) Misura di massa e di peso;
4) Misura di peso specifico e densità;
5) Misura di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica pirometri);
6) Misura di dilatazione;
7) Misura di viscosità;
8) Misura delle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici (carico di « rottura », di « snervamento », di « limite elastico » del modulo di elasticità).
9) Misura della strizione, allungamento, resistenza, resistenza alla fatica (flessione rotante, ecc.);
10) Misura di un sistema meccanico vibrante;
11) Misura dei punti critici degli acciai;
12) Misura dei punti di fusione, tensione di vapore, solidificazione;
13) Misura dei valori specifici, del calore di vaporizzazione e di soluzione.
14) Misura della conducibilità termica;
15) Misura delle caratteristiche ottiche principali degli strumenti più comuni nella tecnica militare (microscopio, cannocchiale, sestante, macchine fotografiche);
16) Misure spettrometriche, Refrattometriche, Fotometriche. Interfotometriche. Polarimetriche;
17) Misura di jonizzazione e radioattività.

ALLEGATO IV — *Elettrotecnici*

Argomenti riguardanti le misure di cui alla prova pratica:

1) Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue alternate;
2) Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici;
3) Misura sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori;
4) Misura delle caratteristiche delle macchine elettriche;
5) Misura inerente la caratteristica di un tubo elettronico;
6) Misure inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche;
7) Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le scariche di gas;
8) Misure sui generatori amplificatori e rilevatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza;
9) Misura dei momenti a campo magnetico;
10) Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante;
11) Misure delle intensità sonore.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

(2473)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a tre posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1687, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, la legge 23 febbraio 1952, n. 93, riguardante la ratifica, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti nella guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi ed orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, art. 8, concernente il riconoscimento di qualifica di partigiano e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma);

Visto il decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, riguardante provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 8 aprile 1952, n. 212, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concessa con foglio n. 70949/12106 in data 17 febbraio 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

chimici	n. 1
tecnologi	» 1
fisici	» 1
Totale	n. 3

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che non abbiano superato il 35° anno di età e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea in chimica o in chimica industriale, o in ingegneria chimica, per la specialità chimico;

b) diploma di laurea in fisica, o in ingegneria industriale o elettrotecnica, o chimica, o navale o meccanica, per le specialità fisico e tecnologo.

I laureati in chimica ed in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1947, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite massimo di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzato o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro i quali sono decorati con medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e del soppresso Istituto relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) legge 16 aprile 1953, n. 409.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il Ministro è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti: esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso, a' sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendono concorrere;

e) se intendono avvalersi della facoltà di cui al paragrafo secondo dell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che si trovano sotto le armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi ti-

toli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana, in bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica, e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per i laureati in chimica ed in ingegneria) o copia autenticata del notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autenticata da un notaio di esso, all'atto della eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Istituto, debitamente legalizzato, presso il quale conseguirono il titolo di studio.

7. Copia dello stato di servizio per gli ufficiali in congedo ed in servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare).

Copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato ed in servizio (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del C.E.M.M.).

Per coloro che pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, devono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o dichiarati rivedibili o dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100, contenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto Non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari, in bollo da L. 200, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 548 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualifica, munita dalle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare dall'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato dev'essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, prima della nomina, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 100 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100;

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 100, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia ed eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta come segue

un generale del Genio navale, presidente;

un professore universitario o dell'Accademia navale per ciascuna specialità, membro;

un ufficiale superiore del Genio navale, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario del ruolo degli specialisti di laboratorio di grado non inferiore all'8°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da 0 (zero) a 5 (cinque) che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 (dieci) punti:

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma, rapportata in ventesimi, il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione meritevoli della conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 gennaio 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1954
Registro n. 8, *foglio n.* 304

PROGRAMMA DI ESAMI

A) — *Per la specialità chimico*

Prove scritte

I. Tema su argomento di chimica tecnologica (coefficiente 2).

II. Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche

I. Prova di analisi qualitativa di una miscela solida polverizzata contenente non più di 5 acidi e 5 basi da eseguirsi in un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

II. Prova di analisi chimico-quantitativa con separazione di due sostanze secondo un tema stabilito dalla Commissione da eseguirsi in un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

III. Prova di analisi chimico-tecnologica con dosamento di due sostanze in un prodotto industriale secondo un tema stabilito dalla Commissione da eseguirsi di un unico periodo di tempo non superiore a 10 ore (coefficiente 2).

Per queste tre prove il candidato farà relazione scritta.

NB. — La Commissione esaminatrice prepara per la prova I tante miscele quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di tre); per la prova II prepara tanti temi quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di tre) contenenti quantità diverse delle due sostanze da separare; per la prova *III* prepara tanti temi quanti sono i candidati (e in ogni caso non meno di tre) contenenti quantità diverse delle due sostanze da determinare.

Per tutte le prove pratiche l'assegnazione del tema sarà fatto per sorteggio. La Commissione può autorizzare l'uso di trattati durante l'esecuzione delle prove e la stesura delle relative relazioni.

Prova orale

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulle prove pratiche. Argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati dello Stato.

B) — *Per la specialità fisico*

Prove scritte

I. Tema su argomento di fisica sperimentale (coefficiente 2).

II. Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica

Esecuzione di due misure inerenti ad uno degli argomenti seguenti previa registrazione degli apparecchi usati e relazione scritta sulle osservazioni eseguite (coefficiente 2). Tempo concesso 10 ore:

1) taratura di coppie termoelettriche;
2) misura di alte temperature con pirometro ottico;
3) determinazione delle caratteristiche più essenziali dei principali strumenti ottici (microscopi, cannocchiali, ecc.);
4) misure fotometriche, spettro-fotometriche e nefolometriche;
5) analisi spettrografica qualitativa di una lega metallica o di una polvere;
6) misure elettriche correnti (ad esempio di resistenza, di capacità, di induttanza anche in alta frequenza);
7) determinazione delle costanti di un galvanometro;
8) misure di forze elettromotrici;
9) rilievo delle caratteristiche di una valvola termoionica o di una cellula fotoelettrica.

Prova orale

a) Discussione sulla prova scritta e sulla prova pratica. Argomenti di fisica sperimentale (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati statali.

C) — *Per la specialità tecnologo*

Prove scritte

I. Tema su argomento di tecnologia (coefficiente 2).

II. Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica. Idem dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate. In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

NB. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova pratica
(durata della prova 6 ore, coefficiente 2)

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di una delle seguenti prove a temperatura ambiente:

1) di trazione fino a rottura;
2) di resistenza fino alla rottura;
3) di piegamento fino a rottura ed a completo combaciamento;
4) di durezza dei metodi Wichers, Brinell o Rockwell, su un provino metallico standard e nell'interpretazione dei risultati ottenuti.

Prova orale

a) Discussione sulla prima prova scritta e sulla prova pratica (coefficiente 2). Argomenti di tecnologia.

b) Nozioni amministrative e di statistica (coefficiente 1). Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 29 aprile 1954

p. *Il Ministro*: Bosco

(2474)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di aiutanti aggiunti in prova (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1954, registro n. 2 A.S.F.D., foglio n. 79, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a quarantotto posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 10 dicembre 1952 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1953;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 8 aprile 1952, n. 212, sul trattamento economico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati sono nominati aiutanti aggiunti in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria dalla data del 1° aprile 1954:

1. Guderzo Giorgio;
2. Primavera Spartaco;
3. Ralli Pietro;
4. Grillo Emilio;
5. Ioni Lamberto;
6. Picariello Ciro;
7. Bricocoli Errico;
8. Catalani Luigi;
9. Cartechini Mario;
10. Marchesani Enrico;
11. Di Fonzo Nello;
12. Orlando Pasquale;
13. Trojani Carlo;
14. Zia Angelo;
15. Orieti Franco;
16. Giugliarelli Mario;
17. Antonelli Augusto;
18. Mancini Marcello;
19. Petruzzella Vincenzo;
20. Minghelli Pellegrino F.;
21. Del Pero Luigi;
22. Poggiale Renato;
23. Tamburin Adelio;
24. Ceschini Bruno;
25. Coltellacci Wolfango;
26. Galli Dino;
27. Vistoso Ferdinando;
28. Rossi Giancarlo;
29. Tumbarello Giuseppe;
30. Tosi Giuseppe;
31. Tron Elio;
32. Sartorello Ezio;
33. Quattrini Enzo;
34. Badano Vincenzo;
35. Milos Antonio;
36. Spanò Baldassarre;
37. Lucchese Vincenzo;
38. Rizzitiello Floriano;
39. Altarocca Giovanni;
40. Fara Ferdinando;
41. Nuvolone Aldo;
42. Nordio Virgilio;
43. Nigro Angelo;
44. Dadà Lamberto;
45. Mantisi Calogero;
46. Faraone Lucio;
47. Casagrande Umberto;
48. Toscano Franco.

Ai predetti aiutanti aggiunti in prova è attribuito l'annuo stipendio lordo di L. 222.600 (duecentoventiduemilaseicento).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1954

Il Ministro: Medici

Registrato alla Corte dei conti addì 7 maggio 1954
Registro n. 2 A.S.F.D., foglio n. 216. — Relleva

(2471)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso a quindici posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1952, registro n. 14, foglio

n. 190, con il quale è stato bandito un concorso per esame a quindici posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con i decreti Ministeriali 22 giugno, 2 e 10 novembre 1953, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 31 luglio, 18 novembre e 30 dicembre 1953, registri numeri 2, 3 e 4, fogli numeri 311, 356 e 157;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con il decreto Ministeriale 10 novembre 1952, nelle premesse citato:

1. Aricò dott. Natale — punti 14,93
2. Barra Caracciolo dott. Anna, nata il 27 giugno 1930 — » 14,91
3. Gamba dott. Maria Letizia, nata l'8 febbraio 1931 — » 14,91
4. Mignemi dott. Gaetano — » 14,16
5. Andreassi dott. Giovanni — » 14 —
6. Scarnicchia dott. Attilio — » 13,75
7. Belsito dott. Giuseppe — » 13,50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Aricò dott. Natale
2. Barra Caracciolo dott. Anna
3. Gamba dott. Maria Letizia
4. Mignemi dott. Gaetano
5. Andreassi dott. Giovanni
6. Scarnicchia dott. Attilio
7. Belsito dott. Giuseppe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1954
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 98. — COSTA ALBESI

(2534)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti n. 13175 e n. 13176, rispettivamente in data 14 e 15 marzo 1954, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 ed all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia dello signora Salvioli Lina è rimasta vacante la sede di Ripalimosani e che pertanto occorre assegnarvi altra ostetrica;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dalle concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 26, 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Belletti Elisa è assegnata alla condotta ostetrica di Ripalimosani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 12 maggio 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(2368)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso per nove posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1952, indetto con decreto n. 19400 del 9 aprile 1953;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito degli idonei al concorso per nove posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1952. La graduatoria degli idonei è la seguente:

1. Quercioli Vincenzo — punti 64,550
2. Francini Franco — » 61,265
3. Cavallari Pietro — » 61,21
4. Guasparini Battista — » 60,10
5. Zazzeri Adolfo — » 59,95
6. Trincas Claudio — » 57,41
7. Trivisonno Vincenzo — » 57,05
8. Barletti Mario — » 56,30
9. Guidi Antonio — » 56,275
10. Romani Luciani — » 56,25
11. Zingoni Umberto — » 56,06
12. Wiechman Renzo — » 55,80
13. Pernice Francesco Paolo — » 55,80
14. Vallone Agostino — » 55,575
15. Ponticelli Dionisio — » 55,45
16. Rondinelli Riccardo — » 55,31
17. Gigli Giovanni — » 55,10
18. Lazzerini G. Carlo — » 54,90
19. Seri Franco — » 54,80
20. Guideri Guido — » 54,60
21. Stefanelli Bruno — » 54,16
22. Aglietti Alfredo — » 53,96
23. Montaini Delfo — » 53,75
24. Minervini Corrado — » 53,70
25. Tinacci Giorgio (combattente) — » 53,40
26. Micheli Cesare — » 53,40
27. Muscas Giuseppe — » 53,36
28. Manna Gabriele — » 52,80
29. Zerini Ferdinando — » 52,61
30. Riso Gino (combattente) — » 52,60
31. Castrati Pier Luigi (ammogliato) — » 52,60
32. Ceccherini Elio — » 51,90
33. Pierini Dino (reduce) — » 51,80
34. Paoletti Paolo (ammogliato) — » 51,80
35. Faggi Pietro — » 51,76
36. Parpagnoli Riccardo — » 51,675
37. Cacudi Alberto — » 51,66
38. Gola Luciano — » 51,36
39. Nicolosi Gaetano (reduce) — » 51,30
40. Giuntini Giulio (celibe) — » 51,30
41. Bachi Vittorio — » 51,25
42. Cecchi Ruggero — » 51,16
43. Cerboni Enrico — » 51,05
44. Canaletti Costantino — » 51,01
45. Clementi Italo — » 50,80
46. Picchietti Franco — » 50,70
47. Cappuccini Giorgio — » 50,63
48. Avanzati Francesco — » 50,60
49. Sassone Valter — » 50,50
50. Ricci Pier Domenico — » 50,30
51. Garcini Giorgio — » 50,16
52. Cordopatri Cesare (reduce) — » 50,10
53. Zannoni Gian Franco — » 50,10
54. Pulito Gian Piero — » 49,65
55. Gianbastiani Giuseppe — » 49,60
56. Martini Goffredo — » 49,11
57. Gabriele Manrico — » 49,40
58. Carloni Vieri Arrigo — » 49,25
59. Barletta Ottavio — » 49,15
60. Puggioni Mario — » 49,10
61. Bordoni Riccardo — » 49 —
62. Staderini Antonio — » 49 —
63. Morini Gino — » 48,05

64. Leoni Renzo	punti	48 —
65. Tonini Orlando	»	47,55
66. Sprugnoli Mario	»	46,95
67. Guerrini Alberto	»	46,675
68. Giachi Enzo	»	46,65
69 Luzzi Raimondo	»	46,50
70. Bicci Siro	»	46,25
71. Braschi Mauro	»	46,15
72. Cecchi Lamberto	»	46,10
73. Zanetti Luigi	»	45,80
74. Piazzini Valerio	»	45,60
75. Casavoli Leonardantonio	»	45,50
76. Zoccolini Lando	»	45,40
77. Mangani Giuseppe	»	45,21
78. Chiti Pierfrancesco	»	45,06
79. Lamperi Franco	»	44,85
80. Billi Osvaldo	»	44,50
81. Calattini Livio	»	44,30
82. Parti Ettore	»	44,20
83. Lulli Paolo	»	44 —
84. Sordi Valdimiro	»	43,80
85. Pieraccioni Giuseppe	»	42,60
86. Calosi Carlo Alberto	»	42,50
87. Barbaglio Dalmato	»	41,60
88. Lanzoni Corinto	»	41,20
89. Basili Fasolo Domenico	»	40,91
90. Bini Eugenio	»	40,15
91. Mazzoni Giuseppe	»	40,10
92. Pratesi Cesare	»	40 —
93. De Petri Aldo	»	39,15
94. Pace Michele	»	39 —
95. Finia Giuseppe	»	37,80

Firenze, addì 9 aprile 1954

Il prefetto: BRUNO

(2346)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 57108 San. in data 31 dicembre 1949, con il quale venne bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna, modificato con successivo decreto n. 1/2926 del 9 gennaio 1953;

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 26 maggio 1953 e in data 4 febbraio 1954, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 3 marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Salvi Amelia	punti	117,46	su 150
2. Frittelli Maria	»	113,40	»
3. Paltrinieri Rina in Veronesi	»	112,43	»
4. Volta Novella in Risi	punti	95,10	su 150
5. Benuzzi Elide	»	94,78	»
6. Poggi Norma	»	92,94	»
7. Ariatti Adelina	»	84,79	»
8. Bernardi Aldina	»	84,15	»
9. Bisi Valda ved. Cavicchi	»	80,10	»
10. Zacchi Elisa	»	78,68	»
11. Baldini Virginia in Bini	»	71,52	»
12. Tommasini Rina in Bignani	»	69,22	»
13. Serra Amedea in Tommasini	»	67,50	»
14. Barberini Dina	»	65,16	»
15. Malagoli Norina in Rondelli	»	63,62	»
16. Montevecchi Elide in Bovolenta	»	62,64	»
17. Tasini Evelina	»	61 —	»
18. Vignali Iolanda	»	60,45	»
19. Taddia Dafne in Pirani	»	59,91	»
20. Bearzotti Bianca Annita	»	56,02	»
21. Succi Amabile	»	55 —	»
22. Fulgeri Norma	»	53,85	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 7 maggio 1954

Il prefetto: SOLIMENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 31/30263 San. di pari data, con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 57108 San. del 31 dicembre 1949, modificato con successivo decreto n. 1/2926 del 9 gennaio 1953,

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Rilevato che, a seguito della soppressione da parte del comune di San Giovanni in Persiceto della 2ª condotta ostetrica, intervenuta in periodo successivo alla data della chiusura del concorso di cui al bando suindicato, la 4ª condotta (Decima) ha mutato denominazione divenendo 3ª, pur conservando inalterato il territorio;

Che dell'avvenuta modificazione è stata data tempestiva comunicazione a tutte le candidate del concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuna di esse segnate:

1) Salvi Amelia: Malalbergo 2ª;
2) Frittelli Maria San Giovanni in Persiceto 3ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 7 maggio 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(2365)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.